

LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA

Legge 22 dicembre 1888 n. 5849
(G.U. 24 dicembre 1888, n. 301)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Capo I

Degli uffici sanitari

Art. 1

La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, sottoprefetti ed ai sindaci

Art. 2

E' istituito presso il ministero dell'interno un *consiglio superiore di sanità*. In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un *consiglio provinciale di sanità*. Vi sarà pure un *medico provinciale*.

In ogni comune sarà un medico ufficiale sanitario.

Art. 3

(omissis)

Capo II

Del consiglio superiore di sanità

Artt. 4 – 7

(omissis)

Capo III

Del consiglio provinciale di sanità

Artt. 8 – 9

(omissis)

Capo IV

Del medico provinciale

Artt. 10 – 11

(omissis)

Capo V

Dell'ufficiale sanitario comunale

Artt. 12 – 13

(omissis)

Capo VI

Dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni

Artt. 14 – 16

(omissis)

Capo VII

Della sanità marittima

Art. 17

(omissis)

Capo VIII
Dell'assistenza e vigilanza zoiiatrica

Artt. 18 – 21
(omissis)

TITOLO II
Esercizio delle professioni sanitarie ed affini

Art. 22

E' sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

- della medicina e chirurgia
- della veterinaria
- della farmacia
- dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

- i droghieri
- i profumieri
- i colorari
- i liquoristi
- i confettieri
- i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

Art. 23

Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiorenne di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per applicazione dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui per legge è abilitato in un comune, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. 24

Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 14.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

Artt. 25 – 34
(omissis)

Art. 35

Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale, ed il parere del consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.

TITOLO III
Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Artt. 36 – 41
(omissis)

TITOLO IV
Dell'igiene delle bevande e degli alimenti

Capo I

Artt. 42 – 44
(omissis)

Capo II
Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali

Artt. 45 – 55
(omissis)

Capo III
Della polizia mortuaria

Artt. 56 – 59
(omissis)

TITOLO V
Dei regolamenti locali di igiene

Artt. 60 – 61
(omissis)

TITOLO VI
Disposizioni generali

Artt. 62 – 71
(omissis)

Data a Roma, addì 22 dicembre 1888.

UMBERTO

Luogo del sigillo. V. *Il Guardiasigilli*: G. ZANARDELLI.

F. CRISPI